



SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Oggetto: **Imposta Unica Comunale.**

La IUC - **Imposta Unica Comunale** – è stata istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

L'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- a) Il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore;
- b) Il secondo è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone di tre tributi:

- 1) **L'Imposta municipale propria (IMU)**, già applicata negli anni 2012 e 2013, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) **La TASI, Tassa per i servizi indivisibili**, di nuova istituzione, posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
- 3) **La TARI, Tassa sui rifiuti**, che sostituisce la vecchia TARES, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Più in dettaglio, si forniscono, di seguito, brevi note riguardanti i singoli tributi di cui sopra.

1) IMU

a) SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al pagamento dell'imposta i proprietari di immobili, inclusi i terreni e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'IMU non si applica all'abitazione principale e pertinenza della stessa (cat. Catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascun tipo, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

b) BASE IMPONIBILE

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

N. Ordine	Categoria catastale	Moltiplicatore	Note
1	A	160	Ad eccezione categoria A10
2	A10	80	-
3	C2 – C6 – C7	160	-
4	B	140	-
5	C3 – C4 – C5	140	-
6	C1	55	-
7	D	65	Ad eccezione categoria D5
8	D5	80	-

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;

Aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato, della vendita di aree aventi caratteristiche similari.

c) FABBRICATI STRUMENTALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/13 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dal 2014 l'imposta municipale propria.

d) CODICI PER VERSAMENTO IMU CON F24:

Tipologia Immobile	Quota Comune	Quota Stato
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	3912	
Altri fabbricati	3918	-
Aree fabbricabili	3916	-
Terreni Agricoli	3914	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (versamenti con modello F24)	3930	3925

e) SCADENZA PAGAMENTI

Entro il **16 giugno 2014** dovrà essere versato l'**ACCONTO IMU, pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote in vigore lo scorso anno**, tramite modello F24 disponibile presso banche, uffici postali, sito internet del Comune.

Il saldo a conguaglio dovrà essere versato entro il **16 dicembre 2014 sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dal Comune.**

f) ALIQUOTE E DETRAZIONI

Link per conoscere le aliquote Imu deliberate dal Comune per l'anno 2013, utili per il calcolo del dovuto in acconto: http://www.comuneortona.ch.it/immagini/news/DeliberaConsiglio_2013021.pdf

2) TASI

a) SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo punto b). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

b) PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

c) CODICI TRIBUTO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Tasi su abitazione principale e relative pertinenze	3958
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree	3960
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961
Tasi- tributo per i servizi indivisibili -interessi	3962
Tasi- tributo per i servizi indivisibili -sanzioni	3963

d) SCADENZA PAGAMENTI

Il Comune di Ortona non ha ancora deliberato le aliquote da applicare per il versamento della Tasi per l'anno 2014: allo stato, pertanto, secondo quanto divulgato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa n. 128 del 19 maggio 2014, la scadenza per il versamento del primo acconto è fissata al 16 settembre 2014. E', peraltro, allo studio del Governo il differimento del termine di cui sopra al 16 ottobre 2014.

3) TARI

a) SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

b) PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

c) BASE IMPONIBILE

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

d) SCADENZA PAGAMENTI

La scadenza delle rate è ancora da definire: i contribuenti riceveranno in seguito la comunicazione per il pagamento di tale imposta con incluso i modelli F24, debitamente compilati.

SI PRECISA, INFINE, CHE IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI ORTONA E' IL SEGUENTE: G141

Per ogni ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi,c/o Palazzo Municipale,
Via Cavour, 24, telefono: 085 – 9057213/10

Orario apertura al pubblico:

Martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Ortona, 04.06.2014

IL DIRIGENTE
f.to dott. Alberto De Francesco